

Attività negli spazi confinati: un impegno comune per la definizione di standard operativi

di Adriano Paolo Bacchetta

Abstract

Gli incidenti occorsi nelle attività negli spazi confinati hanno evidenziato una strutturale grave mancanza di formazione e addestramento. E' quindi indispensabile garantire che sia obbligatoria un'adeguata attività d'informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro, mirata alla conoscenza degli specifici fattori di rischio: tale attività dovrà essere oggetto di verifica di apprendimento e dovrà prevedere un aggiornamento periodico. Parimenti, anche il possesso di idonei dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro adeguati alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati e il necessario addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, rappresenta una condizione imprescindibile per garantire la sicurezza dei lavoratori. L'analisi degli eventi occorsi, inoltre, ha mostrato come sia fondamentale una corretta programmazione e pianificazione di tutte le fasi operative, compresi gli interventi in caso di emergenza. Infatti, si è potuto constatare come la successione degli interventi ha spesso portato l'incidente iniziale a concatenare, attraverso improvvisati tentativi di soccorso attuati dai colleghi di lavoro non adeguatamente attrezzati e privi delle più elementari conoscenze a riguardo, impossibili azioni di soccorso che, di fatto, si sono purtroppo tradotte solamente in un incremento del numero delle vittime. Per ridurre in futuro il ripetersi di questo tipo d'incidenti, appare quindi fondamentale poter definire strumenti concettuali e operativi adeguati per effettuare un'approfondita e corretta valutazione dei rischi, identificare un percorso di addestramento efficace, prevedere l'impiego di attrezzature idonee e pianificare gli scenari di emergenza codificando le operazioni da porre in essere. Questo non può certamente essere possibile senza fare specifico riferimento alla normativa tecnica e alle *Best Available Technologies* disponibili a livello nazionale e internazionale, anche per quanto riguarda la gestione dei comportamenti di sicurezza dei lavoratori.



In tale contesto si è svolto lo scorso 26 ottobre, presso l'aula convegni De Donato del Politecnico di Milano, il 1° Convegno nazionale sulle attività negli spazi confinati¹. L'evento che si inserisce nell'ambito delle iniziative previste per la *Campagna Nazionale della Sicurezza nella manutenzione*² prevista nella Settimana Europea per la sicurezza promossa dall'Agenzia Europea di Bilbao³ ed è stato accettato come evento tra le attività dell' Azione Europea sulla Droga (EAD)⁴; inoltre ha ricevuto anche l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Maggiori informazioni sul sito www.spazioconfinato.it.

¹<http://www.spazioconfinato.it/content/view/58/9/>

²<http://www.ispesl.it/ew/ec2010/dettEvento.asp?quale=855>

³<http://www.ispesl.it/ew/ec2010/dettEvento.asp?quale=855>

⁴<http://ec.europa.eu/ead/html/Controller?Action=static&pag=10&NewsId=175>

Premessa

Con l'ultimo tragico incidente di Somma Vesuviana (2 novembre 2011) nel quale due lavoratori, rimasti intossicati, hanno perso la vita in un pozzo si allunga l'elenco delle località che sono ormai indissolubilmente legate ad altrettante tragedie che hanno visto dei lavoratori perdere la vita mentre operavano all'interno di serbatoi, vasche, cisterne e più in generale all'interno di quei particolari ambiti operativi che, in campo internazionale, sono indicati come *Confined Spaces*. Si citano tra gli altri i casi di Vipiteno (6 giugno 2011, due vittime), Monopoli (18 agosto 2006, due vittime), Villachiaro (8 settembre 2006, una vittima), Pegognaga (8 gennaio 2007, due vittime), Cogollo di Tregnago (16 marzo 2007, due vittime), Noicattaro (2 aprile 2007, una vittima), Dozza Imolese (13 agosto 2007, una vittima), Varazze (12 ottobre 2007, una vittima), Porto Marghera (18 gennaio 2008, due vittime), Castel Bolognese (20 gennaio 2008, una vittima), Molfetta (3 marzo 2008, cinque vittime), Mineo (11 giugno 2008, sei vittime), Sarroch (26 maggio 2009, tre vittime), Tortona (13 gennaio 2010, due vittime), Capua (11 settembre 2010, tre vittime). Questa sequenza di eventi tragici rileva, se mai fosse necessario, la drammaticità del problema delle cosiddette *morti bianche*⁵ in questo tipo di attività, ed è la ragione che ha spinto il Ministero del lavoro a intraprendere specifiche azioni di contrasto. Costatato che le prescrizioni e gli obblighi di tutela della salute e sicurezza nell'eliminazione o riduzione dei possibili rischi legati all'interferenza delle lavorazioni associati alle attività dirette o terziarizzate che prevedono operazioni all'interno di spazi confinati, sono per lo più disattesi, si rende necessaria l'esigenza di fornire indicazioni operative che consentano un'uniforme applicazione normativa e, al contempo, una maggiore attenzione da parte di tutti gli operatori verso tali obblighi. Dalla verifica analitica strumentale dell'atmosfera, all'adozione delle misure basilari di prevenzione e di protezione identificate a seguito di una completa valutazione dei rischi, dall'erogazione di un'efficace formazione e informazione dei lavoratori, alla definizione di specifiche procedure per la gestione dell'emergenza che devono essere oggetto di addestramento e prove di efficacia.

Restano peraltro da definire anche le condizioni d'idoneità fisica del lavoratore per tutelarne la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, non solo in base ai rischi prevedibili e alla sorveglianza sanitaria associabile a tali rischi ma, ritengo, si dovrebbe estendere anche a queste mansioni a rischio la vigilanza rispetto all'assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, con analogia a quanto previsto dal provvedimento del 30 ottobre 2007⁶. Infatti, oltre ai fattori di rischio ipotizzabili (fisico, chimico, strutturale, organizzativo, cognitivo, ecc.), l'abituale assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti potrebbe interferire pesantemente con lo svolgimento di attività lavorativa in ambienti confinati, ingenerando una condizione di grave rischio non gestibile giacché ignota al datore di lavoro. Inoltre, a differenza di quanto previsto in altri ambiti internazionali (specialmente gli Stati Uniti), si verifica come non esista, a livello nazionale, uno specifico standard tecnico applicabile (quale ad esempio le OSHA 29 CFR 1910.146 *Permit-required confined spaces* oppure le ANSI/ASSE Z117.1-2009 *Safety Requirements for Confined Spaces*) e non esistano né una definizione precisa e univoca di spazio confinato⁷, né una specifica cartellonistica di ammonimento⁸.

⁵ Giorgio De Rienzo, linguista del Corriere della Sera -21/09/2007 - "Morte bianca" è quella dovuta a un incidente mortale sul lavoro, causata dal mancato rispetto delle norme di sicurezza. L'uso dell'aggettivo "bianco" allude all'assenza di una mano direttamente responsabile dell'incidente.

⁶ Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza", ratificata il 30 ottobre 2007 dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali

⁷ Per "Spazio Confinato" s'intende solitamente un luogo di lavoro avente contemporaneamente tutte le seguenti caratteristiche:

- è un luogo di lavoro occasionale o saltuario, ossia è un luogo di lavoro che non è stato progettato per un'attività lavorativa permanente;
- è un luogo configurato in modo che un lavoratore possa entrarvi e svolgere il lavoro assegnatogli (i lavoratori possono essere più di uno);
- è un luogo di lavoro con vie di accesso e di uscita con dimensioni limitate;
- è un luogo di lavoro in cui sono presenti pericoli per la salute e/o sicurezza

⁸ Ci sono alcune proposte (es Assogastecnici) e il Gruppo Lavoro UNI segnaletica sta valutando alcune ipotesi

Come noto, la struttura normativa cogente ripartisce la gestione di questo tipo di attività in diversi articoli del d.lgs. 81/08. L'articolo 66, si occupa genericamente di lavori in ambienti⁹ sospetti d'inquinamento (pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gasdeletero), l'art. 121 si riferisce alla presenza di gas negli scavi (pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere) e nell'ambito dell'Allegato IV punto 3 sono ripresi e ampliati anche i contenuti dell'ex DPR 547/55 artt. 235– *Apertura di entrata nei recipienti*, 236–*Lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas o vapori tossici od asfissianti*, 237– *Lavori entro tubazioni, canalizzazioni e simili nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi*, 372–*Accesso ai luoghi con presenza di gas, fumi o vapori asfissianti o tossici*.

E' anche opportuno sottolineare il ruolo fondamentale che assume il comportamento dei singoli operatori nella dinamica degli eventi incidentali. Da qui nasce la necessità di individuare adeguate azioni di contrasto dei comportamenti non sicuri e il contestuale sostegno (rinforzo) delle azioni sicure. Attraverso l'attivazione di un processo di cambiamento culturale che elevi la sicurezza a valore fondamentale per il gruppo sociale dei lavoratori generando un ampio e pieno coinvolgimento di tutti nelle attività di sviluppo del processo di sicurezza¹⁰, secondo una logica bottom-up, è infatti possibile ottenere la riduzione del numero complessivo degli incidenti che, come noto, hanno una principale causa comportamentale¹¹.

Dalle circolari ministeriali al nuovo Decreto

Sullo specifico problema degli incidenti occorsi durante attività svolte all'interno degli spazi confinati si deve registrare, finora, una risposta sostanzialmente normativa piuttosto che tecnica, come confermato anche dalle altre anticipazioni del Ministro Sacconi sulla qualificazione delle imprese estesa anche ai lavori negli spazi confinati, al divieto di subappalto di tali attività, alla formazione al personale del committente presenza di un rappresentante della committenza con funzione d'indirizzo e controllo ai fini prevenzionistici. Inoltre si può agevolmente rilevare che, a oggi, l'attenzione principale del legislatore è posta principalmente verso l'applicazione degli artt.66 (Lavori in ambienti sospetti di inquinamento) e 121 (Presenza di gas negli scavi) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; questo è presumibilmente dovuto alla specifica dinamica degli incidenti occorsi negli ultimi due anni, ma corre il rischio di escludere dall'attenzione degli operatori del settore, altre specifiche situazioni o ambiti operativi che sono a elevato rischio per i lavoratori.

Nel recente passato si registra l'emanazione di due documenti: la circolare n. 42/2010 e la circolare n. 5/2011. Con la prima circolare¹², sono state fornite indicazioni operative per l'applicazione e la verifica dell'applicazione della normativa nell'adempimento di tali obblighi negli spazi confinati comesilos, pozzi, cisterne, serbatoi, impianti di depurazione ecc... In particolare è stato avviato un piano di monitoraggio dei lavori in appalto di maggiore rilevanza e potenzialmente più rischiosi presso le aziende ove sia maggiormente ipotizzabile tale tipologia di rischio. Con la circolare n. 5/2011¹³, invece, sono state fornite indicazioni in materia di genuinità degli appalti e,

⁹ Talvolta qualcuno utilizza il termine Ambienti confinati, che però si riferisce a un altro contesto: Linee-guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati in tema di Indoor Air Quality - Accordo del 27 settembre 2001 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome

¹⁰ responsabilizzando ognuno in funzione del proprio ruolo aziendale e favorendo l'interazione tra colleghi erogando feedback e rinforzandone i comportamenti sicuri; anche quale espressione concreta del dettato dell'Art. 20.1 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

¹¹ Le cause di un incidente possono essere di quattro tipi:

- Comportamentali: per un comportamento non idoneo o errato dell'operatore;
- Gestionali: l'incidente si verifica a causa di errori gestionali ed organizzativi a livello di management;
- Tecniche: l'incidente si verifica a causa di particolari motivi tecnici (malfunzionamenti, guasti, ...).
- Cosiddetti "GodAct" o cause di forza maggiore, come un fulmine a ciel sereno: si tratta di una fattispecie atipica e rara, ma che non può essere ignorata.

¹² Circolare 42/2010 "Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: lavori in ambienti sospetti di inquinamento".Iniziative relative agli appalti aventi a oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfissia o d'intossicazione dovuta a esalazione di sostanze tossiche o nocive.

¹³ Circolare n. 5/2011, *Quadro giuridico degli appalti*

contestualmente, sono stati indicati specifici profili in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare sugli ambienti confinati.

Il decreto approvato all'inizio di agosto dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, introduce misure regolamentanti per le attività dei lavoratori delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o con possibile presenza di gas (c.d. "ambienti confinati"), quali silos, cisterne, pozzi, cunicoli e simili. A riguardo, si prevede che potranno svolgere attività lavorativa in ambienti confinati o sospetti d'inquinamento unicamente imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso di specifici requisiti. Per quanto riguarda i requisiti necessari per la qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi, si prevede che tali soggetti dovranno garantire l'integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze; inoltre dovrà esserci anche l'integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008¹⁴. Si prevede anche che sia presente personale¹⁵ con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del d.lgs. 276/2003. Tale esperienza, comunque, dovrà essere necessariamente in possesso dei lavoratori chiamati a svolgere le funzioni di preposto.

Contenuti del Decreto Del Presidente Della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177
Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (11G0219) (GU n. 260 del 8-11-2011)

Come più volte sottolineato, il punto di partenza della strategia di contrasto che è alla base delle prescrizioni presenti nel decreto, è la constatazione che le dinamiche e le conseguenze degli infortuni che si sono drammaticamente succeduti negli ultimi anni in occasione di tali attività, richiedano un rapido innalzamento delle tutele a garanzia della salute e sicurezza degli operatori impegnati negli spazi confinati. Da qui la decisione di disporre che, in simili situazioni, possano operare solo soggetti adeguatamente formati, addestrati ovvero consapevoli sia dei rischi delle attività previste lavorazioni, sia (in particolare) di quelli derivanti specificatamente dagli ambienti nei quali si svolga l'attività lavorativa.

Ciò premesso, si evidenzia come il decreto innanzi tutto ponga particolare attenzione alle tematiche della formazione degli addetti e delle attività eseguite in regime di appalto.

Nel dettaglio, infatti, il decreto impone che quando i lavori siano svolti attraverso lo strumento dell'appalto, deve essere garantito che:

- prima dell'accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori che saranno impiegati nelle attività (compreso, eventualmente, il datore di lavoro) siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi che possano essere presenti nell'area di lavoro (compresi quelli legati ai precedenti utilizzi). E' previsto che tale attività debba essere svolta per un periodo sufficiente e adeguato allo scopo della medesima e, comunque, non inferiore a un giorno;
- il datore di lavoro committente individui un proprio rappresentante, adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell'ambiente in cui debba svolgersi l'attività dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, che vigili sulle attività che in tali contesti si realizzino;

¹⁴ solo in caso di imprese familiari e lavoratori autonomi

¹⁵ in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro

- durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o “confinati” sia adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività. Tali procedure potranno anche essere le buone prassi, in corso di approvazione da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro.

Di là da ogni possibile considerazione in merito alla genericità di alcune disposizioni (quali, ad esempio, *...puntualmente edettagliatamente informati.., .. adeguatamente formato addestrato e edotto, ...*), la norma riconduce, in modo aspecifico, all'adozione di *..una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività..*, procedura che potrebbe anche coincidere con le buone prassi in corso di approvazione. A tale riguardo, ciò che innanzi tutto colpisce, è che non sia presente, fin d'ora, alcun riferimento alle consolidate norme tecniche applicabili (ad esempio UNI 10149-2008 "Manutenzione - Criteri per la formulazione e gestione del permesso di lavoro"; UNI10146-2007 "Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione"; UNI 11414-2011 "Manutenzione - Linee guida per la qualificazione del sistema di manutenzione", ecc.). Come noto nella pratica aziendale, la manutenzione è un “sistema” da gestire secondo i migliori principi tecnico/organizzativi disponibili poiché coinvolge tutti i processi e ambiti lavorativi, rappresentando un'attività fondamentale per garantire l'affidabilità dell'intero sistema produttivo. La nuova edizione della UNI 10449:2008 sui permessi di lavoro, ad esempio, si applica in tutte le aree lavorative nelle quali sono eseguiti lavori di manutenzione, di miglioria e modifiche assegnati in appalto e tratta i criteri generali da applicare al permesso di lavoro, le varie tipologie di permesso di lavoro, la loro struttura (descrizione, prescrizioni, autorizzazioni, accettazione inizio lavoro, dichiarazione di fine lavoro, ...). La norma, come precisato al punto 4.2, prevede diverse tipologie di permessi di lavoro, tra cui: lavoro con divieto d'uso di fiamma o scintilla, lavoro implicante l'uso di fiamma – sorgente di calore – gas – liquidi o materiali infiammabili, lavoro di scavo, lavoro su circuiti e apparecchiature elettriche, lavoro generico e, anche, lavoro negli spazi confinati. Il permesso di lavoro costituisce l'evidenza documentale dell'avvenuto processo di trasferimento delle necessarie informazioni che si riferiscono a un lavoro di manutenzione tra il committente e l'appaltatore. Come disposto dalla vigente normativa, la norma prevede che il datore di lavoro committente debba indicare i rischi specifici relativi all'ambiente in cui si opera e gli interventi preliminari all'esecuzione di un lavoro mentre, da parte sua, l'appaltatore esprimerà la presa visione dei provvedimenti relativi e li integrerà con le disposizioni previste per il proprio personale, rendendo comprensibile i risultati della propria analisi del rischio e indicando quali specifici dispositivi di protezione individuale sarà necessario utilizzare. Ogni firma apposta sul permesso di lavoro, specifico per la tipologia di lavoro commissionato, identifica l'avvenuto trasferimento d'informazioni, l'avvenuta valutazione dei rischi e la conseguente pianificazione degli interventi e individuazione degli apprestamenti di prevenzione e protezione che verranno adottati per tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro. Nel caso di contratto di appalto, inoltre, la norma costituisce integrazione alla UNI 10148:2007 *Manutenzione - Gestione di un contratto di manutenzione* che ha invece lo scopo di facilitare l'applicazione del contratto di manutenzione indicando i criteri tecnici, organizzativi e amministrativi per la sua gestione operativa e la norma UNI 10146:2007 *Criteri per la formulazione di un contratto di fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione*.

Per quanto riguarda la sicurezza degli addetti, invece, oltre all'imposizione ai datori di lavoro delle imprese e ai lavoratori autonomi dell'obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale (ad esempio maschere protettive, imbracature di sicurezza, etc.), strumentazione e attrezzature di lavoro (ad esempio rilevatori di gas, respiratori, etc.) idonei a prevenire i rischi propri delle attività lavorative e di aver compiuto, sempre in relazione a tutto il personale impiegato, attività di

addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, nel decreto si fa riferimento a una serie di ulteriori obblighi che, in estrema sintesi, prevedono:

- imposizione alle imprese e ai lavoratori autonomi che svolgano attività negli ambienti confinati, in aggiunta agli obblighi già su di essi gravanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dell'obbligo di procedere a specifica, informazione, formazione e addestramento, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento, relativamente ai rischi che sono propri degli "ambienti confinati" e alle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti devono applicarsi, di tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro;
- obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in "ambienti confinati", assunta con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti (in questo secondo caso, necessariamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003) con la necessità che il preposto, che sovrintende sul gruppo di lavoro, abbia in ogni caso tale esperienza (in modo che alla formazione e addestramento il "capogruppo" affianchi l'esperienza matura in concreto).

Sull'argomento, dopo un precedente progetto di norma, la commissione "Manutenzione" dell'UNI ha pubblicato due nuove norme significative per il settore: si tratta della UNI 11414 *Manutenzione - Linee guida per la qualificazione del sistema di manutenzione* e della UNI 11420 *Manutenzione - Qualifica del personale di manutenzione*. In particolare, la UNI 11414 fornisce le linee guida unificate e una metodologia completa e strutturata adattabile a qualsiasi settore, per qualificare un sistema di manutenzione e quindi consente anche di valutare la professionalità con cui opera il personale di manutenzione, in termini di capacità di gestione, organizzazione e possesso delle necessarie conoscenze tecnologiche e tecniche. Oltre al rispetto della legislazione vigente, infatti, un buon sistema di manutenzione deve prevedere un *budget* per la manutenzione e un piano per ciascun oggetto delle attività di manutenzione, nonché un sistema di gestione e un'adeguata formazione per tutto il personale addetto alla manutenzione, sia sulle tematiche tipicamente tecniche sia per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione dai rischi. Formazione che, peraltro, non può essere priva di uno specifico sistema di verifica del livello di qualificazione raggiunta dal personale di manutenzione coerente con il quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), il CEN/TR 15628 *Maintenance - Qualification of maintenance personnel*. Da qui la pubblicazione della norma UNI 11420 *Manutenzione - Qualifica del personale di manutenzione* che risulta essere in linea col sistema organizzativo aziendale italiano e con la normativa europea sulle qualifiche professionali da cui trae ispirazione.

Inoltre, nulla è precisato in merito alla fondamentale definizione delle procedure di emergenza e soccorso necessarie, da definire in funzione della difficoltà delle operazioni previste e del grado di rischio a esse associato. Nel testo si fa riferimento all'obbligo di prevedere una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco, rimandando peraltro alla elaborazione di una futura buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tuttavia, è evidente che l'affidamento della sicurezza dei lavoratori all'intervento dei soli servizi di soccorso istituzionali esterni al perimetro dell'area operativa, potrebbe comportare tempi di risposta molto elevati, spesso incompatibili con la tutela della vita umana. Peraltro, a oggi, la preparazione del personale designato dal datore di lavoro alle attività di salvataggio¹⁶, il più delle volte non prevede specificatamente attività riconducibili al trattamento d'infortunati all'interno di spazi confinati. Questi addetti, quando dichiarati idonei al servizio dal medico competente, adeguatamente equipaggiati, formati e addestrati periodicamente

¹⁶ di cui al d.lgs. n. 81/2008 art. 18 comma 1 lettera b) e s.m.i.

all'intervento mediante prove e simulazioni d'intervento e resi consapevoli delle procedure d'intervento applicabili allo specifico contesto delle operazioni che devono essere effettuate mediante la riunione di coordinamento da tenersi prima dell'inizio delle attività, dovrebbero garantire la tutela dei colleghi in caso di emergenza. Ma, come noto, questo non è sempre vero. Ad esempio, molti addetti al primo soccorso non dispongono e non sono addestrati anche all'utilizzo degli APVR¹⁷, isolanti o non, e quindi, in caso d'infortunio conseguente all'esposizione ad agenti chimici pericolosi durante le attività negli spazi confinati, non possono intervenire per portare soccorso all'infortunato lì dove si trova. Anche in questo caso, come per quanto già visto, esistono specifici riferimenti a norme tecniche nazionali e internazionali (quali ad esempio *Soccorso in ambienti confinati* a cura del GECVAV¹⁸ o la sezione 29 CFR OSHA 1910.146(k)(1) e l'appendice "F" o le NFPA 1670 *Standard on Operations and Training for Technical Rescue Incidents* - section 7.4).

Da ultimo, ma non per questo meno importante, sarebbe auspicabile una maggiore attenzione del Legislatore sui temi della sicurezza basata sui comportamenti (*Behavioral Safety Process*) e quindi sui processi di sicurezza che, come dimostrato ampiamente nella letteratura scientifica internazionale, sono in grado di sviluppare, nei singoli componenti l'organizzazione, l'acquisizione della consapevolezza del proprio ruolo nell'ambito del sistema di prevenzione e lo sviluppo della mutua assistenza solidaristica tra colleghi. Creando adeguate contingenze nel contesto lavorativo, è possibile aumentare il numero di comportamenti sicuri di ogni lavoratore e ottenere la tutela della propria e altrui salute e sicurezza. Questo ponendo attenzione alle proprie azioni e alle conseguenze, reali o potenziali, di ogni comportamento non sicuro o non conforme alle procedure stabilite¹⁹. Sentendosi parte attiva e fondamentale nel processo di sicurezza²⁰, ogni singolo lavoratore è infatti motivato sui temi della sicurezza²¹ e ne diventa quindi promotore e fattivo sostenitore; condizione che favorisce molto l'instaurazione della "cultura" di sicurezza all'interno dell'azienda e lo sviluppo e consolidamento dell'adozione dei comportamenti sicuri da parte di tutti²².

Conclusioni

Per ridurre in futuro il ripetersi di questo tipo d'incidenti, appare quindi fondamentale definire strumenti concettuali e operativi adeguati.

Se da una parte è evidente che la verifica della qualità dell'aria interna e la garanzia di un'adeguata ventilazione sono basilari, come si pensa riuscire a ottenere un adeguato livello di sicurezza considerando che il passaggio per accedere agli spazi confinati è spesso rappresentato da un'apertura circolare diametro 60 cm parzialmente ostruito dalla scala utilizzata dall'operatore? E che dire in merito agli altri rischi specifici associati alle attività negli spazi confinati che non sono attualmente stati presi in considerazione? Per quanto riguarda l'assistenza dall'esterno, studi americani hanno inoltre dimostrato, e i recenti incidenti l'hanno purtroppo dimostrato, che circa il 50% delle persone che perdono la vita in questi incidenti, sono proprio i soccorritori o presunti tali. E allora?

Affermata sia l'importanza del DUVRI come documento che formalizza l'attività di cooperazione, coordinamento e informazione reciproca delle imprese coinvolte in un appalto, sia la necessità di verificare che la catena degli appalti e subappalti non porti aziende o artigiani a operare in attività

¹⁷ Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie - APVR – es. semi maschere, maschere pieno facciale, autoprotettori, ecc.

¹⁸ GECVAV Gestione Emergenza Cantieri Alta Velocità e Variante di Valico

¹⁹ BS OHSAS 18001:2007 4.4.2

²⁰ BS OHSAS 18001:2007 - 4.4.3.3 Procedures for Worker Participation

²¹ "Involvement leadership is fundamental to sustainable success of any Behaviour-Based Safety initiative", SCHUTTE, P., 30th International Conference of Safety in Mines Research Institutes, South African Institute of Mining and Metallurgy, 2003

²² Il termine inglese che viene utilizzato per descrivere questa condizione è Empowerment.

per le quali non sono né preparati né attrezzati, la questione è una sola: bisogna eseguire un'approfondita e corretta valutazione dei rischi, un addestramento efficace, prevedere l'impiego di attrezzature idonee e pianificare sia le attività ordinarie sia gli scenari di emergenza, codificando le operazioni da porre in essere. Questo, è auspicabile, alla luce di una specifica norma tecnica di riferimento da sviluppare sulla base di linee guida, norme e/o standard e Best Practices presenti a livello nazionale²³ e internazionale²⁴. Inoltre, Inoltre a quanto sopra, è necessario realizzare interventi che tendano a neutralizzare o a ridurre al minimo il verificarsi di comportamenti caratterizzati da inosservanza di norme operative o regolamentari, o dal porre in essere comportamenti non conformi alle comuni pratiche di sicurezza, spostando l'attenzione di tutta l'organizzazione verso la condivisione diffusa dei "valori" della sicurezza intesi come specifici comportamenti verbali tra lavoratori e verso l'attivazione di "comportamenti" di sicurezza misurati su parametri oggettivi come frequenza, latenza, durata, intensità, ampiezza e completezza delle azioni dei singoli.

Allo scopo di stimolare la discussione tra chi ha avuto necessità di occuparsi della gestione degli interventi negli spazi confinati, è stato messo on line un nuovo sito web www.spazioconfinato.it che offre un ambito di confronto per le proprie conoscenze ed esperienze nello specifico settore. Infatti, su un tema specialistico quale il lavoro negli spazi confinati, appare fondamentale riuscire a raccogliere e condividere l'esperienza di chiunque sia portatore di reali conoscenze e interesse sull'argomento specifico, in modo da elaborare azioni efficaci e proporre procedure operative da condividere e fare crescere nel Web grazie alla collaborazione di tutti.

Dott. Ing. Adriano Paolo Bacchetta

Studio Consulenze Industriali

www.studioconsulenze.org

Direttore Area Health&Safety A.A.R.B.A.

www.aarba.it

Coordinatore Gruppo di lavoro

www.spazioconfinato.it

²³ es. ISPESL - *Guida operativa Rischi specifici nell'accesso a silos, vasche e fosse biologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolose; Guida per l'esecuzione in sicurezza delle attività di scavo; ASL Bergamo istruzioni operative per lavori in ambienti confinati; UNI 10449:2008 sui permessi di lavoro; UNI 10148:2007 sulla gestione di un contratto di manutenzione*

²⁴ es. OSHA 1910 Subpart J, 1915 Subpart B (US); *The Confined Spaces Regulations 1997 (UK)*; Australia National Standard AS 2865 - *Safe working in a confined space*; Canadian CSA Z1006 *Management of Work in Confined Spaces standard*, ecc.